

Consiglio Regionale  
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente  
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 92 del 19.2.1987

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.2.1987 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 17.11.86 (130/A) DDL "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 6.5.86, n. 13, CONCERNENTE 'PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL COMMERCIO'
2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere Fav. A MAGGIORANZA sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:  
favorevole: Cavallo, Abbati, Mariella, Fazio, Tedesco.  
contrari: /////  
di astensione: Rossi, Mastrangelo, Di Rodi, Saponaro (sost. Massafra).
5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Alberto Tedesco.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dr. Beny Cassano)

**D.D.L.**

**"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 6.5.1986, n. 13, CONCERNENTE 'PROMOZIONE  
DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE NEL COMMERCIO'"**

**Relatore: Alberto Tedesco**


Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Le modifiche alla legge n.13/86 puntano, per un verso, a rendere operativa la legge approvata dal Consiglio regionale nello scorso anno e, per altro verso, ridisegnano la normativa di prima attuazione per consentirne piena efficacia sin dall'entrata in vigore.

Il Governo regionale non ha ritenuto di introdurre modifiche che non fossero di mera razionalizzazione del testo vigente, riservandosi di produrre specifica normativa per l'istituzione del fondo di rotazione finalizzata alle attività di prefinanziamento delle operazioni attivate con la legge del 10.10.1975, n.517.

La Commissione ha approvato a maggioranza il testo che si porta all'attenzione del Consiglio regionale, registrando l'astensione dei rappresentanti dei gruppi P.C.I. e M.S.I. dovuta all'approfondimento di alcune riserve espresse da un'associazione di categoria.

Con l'auspicio che l'Assemblea possa esprimersi unanimemente sull'argomento di che trattasi, si chiede al Consiglio l'approvazione della legge in questione.



Art. 1

L'art. 3 della L.R. 6/5/1986 n.13, è sostituito dal seguente:

"Tipologia dei Contributi

- 1 - Alle Cooperative di garanzia Fidi i contributi in conto capitale sono concessi in ragione di una volta e mezzo (1,5) il Fondo di Garanzia, costituito dai versamenti dei soci ai sensi del successivo art. 5, comma secondo, lett. b), presso l'Istituto di credito con il quale è stata stipulata apposita convenzione, e, comunque, nel limite massimo dell'apposito stanziamento del Bilancio regionale.
- 2 - Ai soci delle Cooperative di garanzia Fidi, la Regione concede contributi in conto interessi nella misura del 50% del tasso di interesse fissato in convenzione, nel limite massimo dell'apposito stanziamento del Bilancio regionale, per la realizzazione di programmi di investimento di importo non superiore a lire centocinquanta milioni, al netto della quota per la formazione delle scorte.
- 3 - La percentuale del tasso di interesse a carico del socio della Cooperativa, beneficiario, non può essere comunque inferiore al 50% del tasso di riferimento fissato ai sensi della legge 10.10.1975 n.517, e sue successive modificazioni ed integrazioni, in vigore all'atto del perfezionamento del finanziamento.
- 4 - Per i programmi di investimento finanziati in base alla legge 10.10.1975 n.517, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione con apposito regolamento costituisce e disciplina il Fondo regionale di rotazione per l'anticipazione dei contributi in conto interessi, concedibili ai sensi dell'art.6, comma quinto, della citata legge 10/10/75, n.517.
- 5 - L'anticipazione di cui al comma precedente, non può essere concessa per un periodo di prefinanziamento superiore a due anni dalla data della decisione del Comitato di cui all'art.6 della legge 10.10.1975 n.517.
- 6 - Il fondo regionale di rotazione sarà dotato di apposito finanziamento, iscritto nel bilancio di previsione a partire dal 1987.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

L'art. 3 della L.R. 6.5.86 n. 13, è sostituito dal

Tipologia dei contributi

- 1 - Ai soggetti di cui all'art. 2, lett. a), i contributi concordati dalla Regione in ragione di una volta e mezzo il fondo di garanzia costituito dai soci ai sensi del successivo art. 5, lett. b), presso gli istituti con i quali è stata stipulata apposita convenzione e, comunque, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio.
- 2 - Ai soggetti di cui all'art. 2, lett. b), la Regione concede contributi nella misura massima del 50% del tasso fissato nelle convenzioni, nel limite massimo dello stanziamento annuale di bilancio, per la realizzazione di programmi di investimento non superiori, al netto della quota per la formazione delle scorte, a lire centocinquanta milioni.
- 3 - La percentuale del tasso di interesse a carico del socio non potrà comunque essere inferiore al 50% di quello fissato ai sensi della legge 10.10.1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del perfezionamento dell'operazione.
- 4 - Il contributo in conto interessi verrà liquidato, ai sensi della presente legge, in rate annuali sulla differenza tra le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso di interesse fissato in convenzione e le rate annuali di ammortamento calcolate al tasso agevolato.
- 5 - SOPPRESSO
- 6 - SOPPRESSO

Art. 2

L'art. 4 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente

"Ripartizione del fondo regionale

- 1 - Gli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla presente legge, saranno ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria Commercio ed Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6, in rapporto alla percentuale ricavata dall'ammontare dei finanziamenti accordati ed al numero delle relative pratiche svolte nell'esercizio precedente da ciascuna di esse.
- 2 - Ai fini di cui al comma precedente le Cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione dell'Istituto di credito convenzionato, attestante il numero e l'importo complessivo dei finanziamenti concessi nell'anno precedente.
- 3 - Per la determinazione della percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio, saranno considerati anche il numero e l'importo dei finanziamenti garantiti dalle Cooperative oltre il limite delle disponibilità attribuite alle stesse nell'esercizio precedente.
- 4 - Per la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987, la percentuale di cui al comma primo è determinata sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti dalle cooperative, rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio.
- 5 - Per la utilizzazione degli stanziamenti di bilancio relativi agli anni 1986 e 1987 saranno considerati elementi di riferimento validi, le convenzioni con Istituti di credito già in atto e i fondi di garanzia comunque costituiti dalle Cooperative presso gli Istituti di credito convenzionati.
- 6 - Le somme stanziare per un esercizio e non utilizzate nell'esercizio stesso, sono portate in aumento agli stanziamenti determinati per l'esercizio finanziario successivo, nel rispetto della legge regionale di contabilità.

Art. 2

L'art. 4 della L.R. 6.5.86 n. 13, è sostituito dal seguente:

Ripartizione del fondo regionale

- 1 - Gli stanziamenti annuali di bilancio relativi alla presente legge, saranno ripartiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria Commercio ed Artigianato, sentita la Commissione consiliare competente, tra le cooperative di garanzia in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 6, in rapporto alla percentuale ricavata dall'ammontare dei finanziamenti accordati ed al numero delle relative pratiche svolte nell'esercizio precedente da ciascuna di esse.
- 2 - Ai fini di cui al primo comma e per la sola assegnazione dei fondi di credito interessi le cooperative devono presentare, entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, una dichiarazione dell'Istituto di credito convenzionato attestante il numero e l'importo complessivo dei finanziamenti concessi nell'anno precedente.
- 3 - Per la determinazione della percentuale di ripartizione dello stanziamento di bilancio di ciascun esercizio saranno considerati anche il numero e l'importo dei finanziamenti garantiti dalle cooperative oltre il limite delle disponibilità attribuite alle stesse nell'esercizio precedente.
- 4 - Per la ripartizione dei fondi stanziati per gli esercizi 1986 e 1987, la percentuale di cui al comma primo è determinata sulla base dell'ammontare dei finanziamenti garantiti dalle cooperative rispettivamente negli esercizi 1985 e 1986, anche se le operazioni riflettono soltanto crediti di esercizio.
- 5 - Per la utilizzazione degli stanziamenti di bilancio relativi agli esercizi 1986 e 1987 saranno considerati elementi di riferimento validi le convenzioni con istituti di credito già in atto ed i fondi di garanzia comunque costituiti dalle cooperative presso gli istituti di credito convenzionati.
- 6 - Le somme stanziare per un esercizio, non utilizzate nell'esercizio stesso, vanno ad aggiungersi alle somme relative ad esercizi finanziari successivi, nel rispetto della legge regionale di contabilità.

./....

segue art.2

7 - L'importo dello stanziamento in conto capitale del bilancio 1986, non utilizzato nell'esercizio e portato in aumento allo stanziamento per l'esercizio 1987, rimane finalizzato alla ripartizione tra le Cooperative di garanzia in relazione alle operazioni di finanziamento da queste definite nell'anno 1985. La ripartizione sarà effettuata con le stesse modalità indicate nel primo comma.

8 - La legge annuale di bilancio dovrà prevedere uno stanziamento, sul capitolo relativo ai contributi in conto capitale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento complessivo previsto per la presente legge."

7 - L'importo dello stanziamento in conto capitale del bilancio non utilizzato nell'esercizio e portato in aumento allo stanziamento per l'esercizio 1987, rimane finalizzato alla ripartizione tra le Cooperative di garanzia in relazione alle operazioni di finanziamento da queste definite nell'anno 1985. La ripartizione sarà effettuata con le stesse modalità indicate nel primo comma.

8 - La legge annuale di bilancio dovrà prevedere uno stanziamento, sul capitolo relativo ai contributi in conto capitale, non inferiore al 20% del totale dello stanziamento complessivo previsto per la presente legge."

Art. 3

L'art. 5 della L.R. 6/5/1986 n. 13, è sostituito dal seguente:

Fondo di garanzia rischi

- 1- Ai fini della presente legge, le Cooperative di garanzia fidi sono tenute ad istituire presso l'Istituto di credito convenzionato un apposito Fondo di garanzia, destinato esclusivamente alle operazioni previste dalla legge stessa.
- 2- Il Fondo di garanzia è costituito :
  - a) dal Fondo consortile , sottoscritto e versato;
  - b) da una quota , a carico del socio che ottiene il finanziamento, pari ad un ventesimo (1/20) del programma di investimento ammesso al finanziamento;
  - c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dello art. 3 comma primo.
- 3- La quota di cui alla lett. b) del comma secondo , può essere costituita per un terzo (1/3) da versamento in contante e per due terzi (2/3) da fidejussione bancaria o assicurativa, prestata dal socio. L'importo versato dal socio al Fondo di garanzia è restituito alla estinzione totale del mutuo.
- 4- In caso di scioglimento della Cooperativa , o di cessazione dell'attività individuata dall'art. 2, comma primo, lett. a) , la parte del Fondo di garanzia rappresentata dai contributi regionali erogati ai sensi dell'art. 3, comma primo, è destinata, con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalità proprie della presente legge. "

Art. 3

L'art. 5 della L.R. 6/5/1986 n. 13, è sostituito dal s

Fondo di garanzia rischi

- 1 - Le cooperative di garanzie fidi di cui all'art. 3, comma ad istituire presso l'istituto di credito convenzionato a di garanzia rischi, destinato esclusivamente alle operazioni dalla presente legge.
- 2 - Il fondo di garanzia rischi è costituito:
  - a) dal fondo consortile sottoscritto e versato;
  - b) da un importo percentuale a carico del socio richiedendo finanziamento pari ad un ventesimo del programma di investimento a contributo dalla cooperativa;
  - c) dai contributi concessi dalla Regione ai sensi dell'art.
- 3 - L'importo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere per un terzo (1/3) da versamento in contante e per due da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a carico . L'importo versato dal socio al fondo di garanzia è restituito alla estinzione totale del mutuo.
- 4 - In caso di scioglimento della Cooperativa, o di cessazione individuata dall'art. 2, comma primo, lett. a), la parte di garanzia rappresentata dai contributi regionali erogati ai sensi dell'art. 3, comma primo, è destinata, con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento delle finalità proprie della presente legge.

#### Art. 4

- 1 - E' soppressa la lett. c) del primo comma dell'art. 6 della L.R. 6.5.1986, n.13.
- 2 - Al precitato primo comma è aggiunto il seguente comma 1 bis: "I requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma si considerano soddisfatti dalla data della formale richiesta della Cooperativa di garanzia alla Regione Puglia."
- 3 - Il secondo comma dell'art.6 della L.R. 6.5.1986, n.13, è sostituito dal seguente:  
"La Cooperativa di garanzia fidi deve trasmettere all'Ufficio credito agevolato dell'Assessorato regionale al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con l'Istituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della presente legge, corredata dei sottoelencati documenti:  
a) atto costitutivo e statuto, in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria commerciale del tribunale.  
b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);  
c) certificato di iscrizione al Registro prefettizio;  
d) copia autenticata del libro soci, nonché di ogni variazione intervenuta nell'arco di ciascun anno".

#### Art.4

L'art. 6 della L.R. 6.5.86, n:13 è sostituito dal seguente  
Requisiti delle cooperative di garanzia fidi

- 1 - Per poter beneficiare delle contribuzioni previste dalla presente le cooperative di garanzia fidi devono:  
a) essere costituite tra operatori commerciali iscritti nelle ditte della Camera di Commercio ove ha sede la ditta;  
b) avere un numero di soci non inferiore a trecento;  
c) integrare il consiglio di amministrazione con due membri con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione del consiglio regionale;  
d) integrare il collegio dei sindaci con un membro effettivo con deliberazione della Giunta regionale
- 2 - Il secondo comma dell'art. 6 della L.R. 6.5.1986, n. 13, è sostituito dal seguente:  
"La Cooperativa di garanzia fidi deve trasmettere all'ufficio agevolato dell'Assessorato regionale al Commercio, per gli atti dello stesso, la convenzione, stipulata con l'Istituto di credito allo scopo esclusivo della utilizzazione dei benefici della presente legge, corredata dei sottoelencati documenti:  
a) atto costitutivo e statuto, in copia autenticata, con le certificazioni relative al deposito presso la Cancelleria commerciale del tribunale;  
b) certificato di iscrizione al Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);  
c) certificato di iscrizione al Registro prefettizio;  
d) integrare il collegio dei sindaci con un membro effettivo con deliberazione della Giunta regionale.
- 3 - Le nomine di cui alle lettere c) e d) del precedente primo comma devono essere effettuate entro giorni sessanta dalla data della formale richiesta da parte della cooperativa di garanzia della Regione Puglia. Trascorso inutilmente tale termine la cooperativa di garanzia non può ugualmente beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge.



9

Art. 5

L'art. 7 della L.R. 6.5.1986 n.13 è sostituito dal seguente :

"Concessione contributi in c/capitale.

- 1 - Per la concessione dei contributi in conto capitale le Cooperative di garanzia, pena l'esclusione, devono presentare domanda entro il termine di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della legge, nella fase di prima applicazione, ed entro il termine del 30 giugno per gli anni successivi.
- 2 - La domanda sottoscritta dal legale rappresentante della Cooperativa deve essere corredata della seguente documentazione :
  - copia del bilancio dell'esercizio finanziario precedente con gli estremi del deposito presso la Cancelleria commerciale del Tribunale competente per territorio;
  - attestazione dell'Istituto di credito convenzionato, dalla quale risulti la variazione del Fondo di garanzia alla chiusura dell'esercizio, relativamente ai soli versamenti effettuati ai sensi dell'art.5, comma secondo, lett.b);
  - relazione analitica dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento con l'indicazione dei finanziamenti concessi ai soci, delle somme versate al fondo di garanzia, delle fidejussioni prestate da ciascun socio, del numero di finanziamenti garantiti;
  - ammontare dei crediti in sofferenza alla chiusura dell'esercizio di riferimento.
- 3 - La domanda di cui al comma precedente, redatta in carta legale, deve essere diretta al Presidente della Regione ed indirizzata all'Ufficio credito agevolato al Commercio dell'Assessorato regionale Industria, Commercio ed Artigianato.
- 4 - Nella fase di prima applicazione della legge si provvederà alla concessione e liquidazione del contributo in misura pari alla percentuale determinata per ciascuna cooperativa così come indicato nell'art.4, primo comma.
- 5 - Per gli esercizi successivi al 1987, il contributo liquidabile sarà pari ad una volta e mezzo (1,5) l'importo dell'aumento del fondo determinato dai versamenti dei Soci di cui all'art. 5, comma secondo, lett.b)."

Art. 5

L'art. 7 della L.R. 6.5.86 n. 13 è sostituito

Concessione contributi in c/capitale

- 1 - Per ottenere la concessione dei contributi in conto c cooperative di garanzia fidi, pena l'esclusione, devono re domanda entro il termine di giorni 90 (novanta) dal entrata in vigore della presente legge in fase di prim ne ed entro il termine del 30 giugno per gli anni succ
- 2 - Detta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dalla seguente documentazione:
  - a)- copia del bilancio dell'esercizio finanziario preceden estremi di deposito presso la Cancelleria commerciale competente per territorio;
  - b)- attestazione dell'istituto di credito convenzionato da evinca la consistenza del fondo di garanzia rischi all dell'esercizio;
  - c)- relazione analitica dell'attività svolta nell'anno di con la dettagliata indicazione dei finanziamenti conce prese associate, delle somme versate al fondo di garan fidejussioni prestate da ciascuna di esse;
  - d)- ammontare dei crediti in sofferenza alla chiusura dell di riferimento.
- 3 - Le domande di cui al comma precedente, redatte in cart rette al Presidente della Giunta regionale, devono ess all'Assessorato competente , ufficio credito agevolato
- 4 - In fase di prima applicazione della presente legge si la concessione e liquidazione del contributo secondo i sati dal precedente art. 4
- 5 - Per gli esercizi successivi al 1987, il contributo liq pari ad una volta e mzzo (1,5) l'importo dell'aumento terminato dai versamenti dei soci di cui all'art. 5, c lett. b).

segue art. 5

6 - Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla Cooperativa determinino la riduzione del Fondo di garanzia rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio fino al ripristino della consistenza dell'esercizio di riferimento.

7 - Non si considerano riduzioni del Fondo i rimborsi effettuati ai Soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo garantito.

8 - Alla erogazione del contributo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Commercio.

9 - Le Cooperative di garanzia fidi costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, potranno far ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attività, sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di attività, siano conformi alle procedure e modalità stabilite nella legge di che trattasi."

6 - Nel caso in cui i crediti in sofferenza garantiti dalla cooperativa fidi determinino la riduzione del fondo di garanzia rispetto all'esercizio precedente, la Regione non riconosce alcun beneficio.

7 - Non si considerano riduzioni del Fondo i rimborsi effettuati ai soci, ad avvenuta estinzione totale del mutuo garantito.

8 - Alla erogazione del contributo si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Commercio.

9 - Le cooperative di garanzia fidi costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge potranno far ricorso ai benefici della legge soltanto nel secondo esercizio di attività, sempre che le operazioni di finanziamento, garantite nel primo anno di attività, siano conformi alle procedure e modalità stabilite nella legge stessa.

#### Art.6

L'art. 8 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente

"Requisiti dei soci delle Cooperative di garanzia fidi

- 1 - Può far parte della Cooperativa di garanzia fidi l'impresa commerciale, turistica, dei servizi se considerata commerciale ai fini previdenziali, regolarmente iscritte nel Registro Dite della Camera di Commercio, ove ha sede l'impresa, a norma del RDL Lgt 20.9.1934 n.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano in corso procedure per fallimento o per concordato preventivo e che il loro titolare non sia stato dichiarato fallito o protestato, e che non abbia riportato condanne o pene comportanti la interdizione, anche temporanea, dei pubblici uffici.
- 2 - Non può far parte della Cooperativa chi è socio di altra Cooperativa di garanzia operante nell'ambito regionale, o ne sia stato espulso.
- 3 - Allo scopo di verificare la condizione di cui al comma precedente è istituita l'Anagrafe regionale degli operatori commerciali soci delle Cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale."

#### Art. 6

L'art. 8 della L.R. 6.5.86 n. 13, è sostituito dal seguente  
Requisiti dei soci delle cooperative

- 1- Può far parte della cooperativa di garanzia fidi l'impresa turistica, dei servizi se considerata commerciale ai fini sociali, regolarmente iscritta nel registro ditte della Camera di Commercio, ove ha sede l'impresa, a norma del R.D. 20.9.19 e successive modifiche ed integrazioni, purchè non abbia ceduto per concordato preventivo o per fallimento ed il non sia fallito, protestato, nè abbia riportato condanne comportanti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
2. - Non può far parte della cooperativa chi è socio di altra cooperativa di garanzia o ne sia stato espulso.
- 3 - Il socio a cui è stato concesso il finanziamento non può altro finanziamento integrativo, anche entro il limite precedente art. 3, comma secondo, prima della naturale cessazione dell'ammortamento in corso.
- 4 - Allo scopo di verificare le condizioni di cui ai commi 1 l'Ufficio credito agevolato al commercio istituirà uno schedario informatizzato degli operatori commerciali soci delle cooperative di garanzia fidi operanti nel territorio regionale, facendosi alla relativa spesa con le risorse di cui all'art. 16 della L.R. 19.2.1986, n. 3.

Art. 7

L'art. 9 della L.R. 6.5.1986 n.13, è sostituito dal seguente :

"Concessione contributi in conto interessi

- 1 - Le Cooperative di garanzia fidi, con provvedimento del proprio organo deliberativo, concedono garanzie collettive e fidejussorie su finanziamenti a breve e medio termine accordati dagli Istituti di credito convenzionati, a favore dei soci che siano piccole e medie imprese aventi sede nella Regione Puglia ed operanti nel territorio regionale.
- 2 - Per poter beneficiare dei contributi in conto interessi i soci delle Cooperative devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato dell'Assessorato al Commercio; per il tramite della Cooperativa, domanda in carta legale diretta al Presidente della Regione.
- 3 - Alla domanda devono essere allegati i sottoindicati documenti :
  - a) relazione istruttoria della Cooperativa di garanzia sulla concessione della garanzia relativa al programma di investimento di cui al precedente art.2,lett.b);
  - b) piano di ammortamento del finanziamento, predisposto dallo Istituto di credito convenzionato, dal quale risultino di stantamente indicati :
    - 1) l'importo del finanziamento concesso;
    - 2) il tasso di riferimento vigente ai sensi della legge 10.10.1975, n.517, nonché il tasso fissato in convenzione;
    - 3) ammontare della rata di ammortamento distinta in quota capitale e quota interessi;
    - 4) l'importo del contributo liquidabile dalla Regione nella misura fissata nell'art.3, comma secondo.
- 4 - La concessione del contributo è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al ramo.
- 5 - Il provvedimento di liquidazione del contributo e di impegno della relativa spesa, è adottato sulla base della dichiarazione della Cooperativa attestante l'avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento e della dichiarazione dell'Istituto di credito attestante l'avvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo concesso.
- 6 - Alla erogazione del contributo si provvede con decreto del Presidente della G. Regionale o dell'Assessore all'Industria Commercio Artigianato, se delegato.

ART. 7

L'art. 9 della L.R. 6.5.1986 n. 13, è sostituito dal

Prestazioni delle agevolazioni finanziarie

- 1 - Le cooperative di garanzia fidi concedono garanzie collussorie sui finanziamenti a breve e medio termine accordati da istituti di credito convenzionati, esclusivamente a favore dei soci, che siano piccole e medie imprese pugliesi esenti da tasse, con provvedimento del proprio organo deliberativo.
- 2 - Per poter beneficiare dei contributi, i soggetti indicati alla lettera b), della presente legge devono presentare all'Ufficio Credito Agevolato al commercio presso l'Assessorato competente della cooperativa di garanzia fidi di cui sono soci carta legale indirizzata al Presidente della Giunta regionale.
- 3 - Alla richiesta deve essere allegata:
  - a) relazione istruttoria della cooperativa garanzia fidi, dal cui atto è socio, sulla concessione della garanzia collettiva di programmi indicati all'art. 2, lett. b), della presente legge;
  - b) -un prospetto dell'istituto di credito convenzionato atto a dimostrare:
    - b/1- l'importo totale del finanziamento concesso;
    - b/2- il numero delle rate di ammortamento;
    - b/3- il tasso di riferimento vigente ai sensi della legge 10.10.1975, n. 517, nonché il tasso fissato in convenzione;
    - b/4- l'ammontare della rata annuale di ammortamento distinta in quota capitale e quota interessi, qualunque sia la periodicità delle rate;
    - b/5- l'importo del contributo in conto interessi, a carico del socio, calcolato nei modi previsti dall'art.3 della presente legge.
- 4- L'Assessore al commercio provvede a proporre la concessione del contributo in conto interessi alla Giunta Regionale, che decide sul relativo impegno di spesa.
- 5- Il provvedimento di liquidazione del contributo è adottato sulla base della dichiarazione della cooperativa attestante l'avvenuta realizzazione, anche parziale, del programma di investimento e della dichiarazione dell'istituto di credito attestante l'avvenuto pagamento da parte del socio della rata annuale del mutuo concesso.
- 6- Alla erogazione del contributo si provvederà con decreto del Presidente della Giunta regionale o, se delegato, dell'Assessore al commercio.

- 13
- 7 - Il Socio che abbia già ottenuto la concessione dei benefici di cui al presente articolo non può fruire di ulteriori agevolazioni per finanziamenti, anche se integrativi di quello precedente concesso, prima della totale estinzione dello ammortamento in corso."

7 - SOPPRESSO

14

Art. 8

L'art. 10 della L.R. 6.5.1986 n.13 è sostituito dal seguente ;

"Eventi dannosi

- 1 - Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, non imputabili a responsabilità dell'imprenditore commerciale, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato in base alla presente legge, la Regione riconosce il contributo in conto interessi, relativo al finanziamento regolarmente definito ed ammesso a concessione, soltanto se l'evento non è coperto da polizza assicurativa.
- 2 - In tale caso sarà necessaria una perizia stragiudiziale, a carico del socio beneficiario, per l'accertamento delle cause dell'evento, dei danni subiti dai beni mobili e/o immobili e del valore degli stessi."

Art. 8

L'art. 10 della L.R. 6.5.86 n. 13 è sostituito dal seguente

Eventi dannosi

- 1 - Nel caso in cui eventi naturali o altri eventi, comunque non imputabili o riferibili a qualsiasi titolo all'imprenditore commerciale di cui all'art. 8 della presente legge, comportino il parziale danneggiamento o la totale distruzione dei beni oggetto del programma di investimento finanziato, la Regione riconosce il contributo in conto interessi relativo al finanziamento regolarmente definito ed ammesso a concessione, anche se non è coperto da polizza assicurativa.
- 2 - In tal caso sarà necessaria una perizia stragiudiziale, commissionata dalla Regione con spese a carico del socio beneficiario, per l'accertamento delle cause dell'evento, dei danni subiti dai beni mobili e/o immobili e del valore degli stessi.

Art. 9

L'art. 11 della L.R. 6.5.1986 n. 13 è sostituito dal seguente ;

"Incompatibilità e poteri di verifica

- 1 - I benefici previsti dall'art. 2, lett. b), sono incompatibili con altre agevolazioni concesse da leggi dello stato o da altre leggi regionali per lo stesso programma di investimento.
- 2 - La verifica dello stato di attuazione del programma ammesso a finanziamento, nonché degli atti certificativi e dei documenti, attestanti i requisiti previsti dalla legge, è effettuata dall'Ufficio Credito Agevolato al Commercio, Istituto presso l'Assessorato regionale all'Industria Commercio Artigianato per l'attuazione della presente legge e delle altre leggi statali in materia di credito agevolato al Commercio.
- 3 - La verifica sarà effettuata a mezzo di controlli e visite ispettive nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 2 lett. a), e b).
- 4 - Nel caso in cui dagli accertamenti e/o dai controlli di verifica risultassero inosservanze alle prescrizioni della legge o la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, sia per la concessione che per la erogazione dei benefici, su proposta dell'Assessore al ramo la Giunta Regionale delibera la revoca parziale o totale dei contributi concessi e il recupero dei contributi erogati."

ART. 10

Norma finanziaria  
OMISSIS

Art. 9

All'art. 11 della L.R. 6.5.1986 n. 13 è aggiunto il comma:

Incompatibilità e poteri di verifica

- 1 - SOPPRESSO
- 2 - SOPPRESSO
- 3 - SOPPRESSO
- 4 - Nel caso in cui dagli accertamenti e/o dai controlli di verifica risultassero inosservanze alle prescrizioni della legge o la mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, sia per la concessione che per la erogazione dei benefici, su proposta dell'Assessore al ramo la Giunta regionale delibera la revoca parziale o totale dei contributi concessi ed il recupero dei contributi erogati."

Art. 10

Norma finanziaria

OMISSIS